

INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO

Questa serie di **misure a favore del settore ittico** e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale ha l'obiettivo, sicuramente ambizioso, di **riordinare e semplificare la normativa** che si occupa di un comparto di grande **rilevanza per l'economia del nostro Paese** e non solo, considerato che dalla pesca deriva una parte consistente dell'approvvigionamento alimentare dell'Unione europea.

Un comparto, quello ittico e dell'acquacoltura, che necessita oggi più che mai di un intervento regolatore, perché si trova in un evidente **stato di sofferenza**, particolarmente in questo tempo di pandemia che, a causa del fermo, ha provocato una serie di conseguenze negative per gli operatori del settore.

Vi è un numero di imprese che è in grande difficoltà, ma non da oggi; lo è ormai da più di un decennio; vi è una contrazione di più del 16 per cento della nostra flotta.

Secondo un'indagine delle principali organizzazioni professionali della categoria, il fermo determinato dal **COVID-19** avrebbe già causato **danni per 500 milioni di euro**, la riduzione del fatturato, i ricavi della vendita dello sbarcato per decine di milioni di euro. La **perdita complessiva in termini di profitto lordo**, per la riduzione dell'attività del mese di marzo – quindi soltanto per il mese di marzo – **è pari a circa 18 milioni di euro**.

Il lockdown ha inoltre favorito il **consumo di prodotto surgelato** che, in nove casi su dieci, arriva **dall'estero**.

Per far fronte alla caduta della domanda di prodotti ittici freschi, il **mondo associazionistico sta promuovendo la vendita diretta** presso i punti di sbarco, ma questa scelta finisce con il porre altri tipi di problemi, legati in particolar modo alla sicurezza dell'acquisto.

A tal fine in questa proposta troviamo norme che prevedono che gli **imprenditori ittici e gli acquacoltori possano vendere direttamente i prodotti**, ma anche misure dirette a **promuovere la cooperazione e l'associazionismo**.

Contiene anche **disposizioni per semplificare l'accesso ai finanziamenti**, per favorire **l'occupazione femminile** a bordo delle imbarcazioni da pesca e per **semplificare i procedimenti amministrativi**.

Ricordo che in questo settore la metà della forza lavoro è costituita da donne; il 90 per cento per quanto riguarda la trasformazione del pescato.

Un'altra norma dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini l'eventuale **incremento della quota di cattura del tonno rosso**, assegnato **all'Italia dall'Unione europea**.

Il provvedimento **delega il Governo** ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti che provvedano a raccogliere **in un testo unico tutte le norme in materia di pesca e di acquacoltura**.

Nel corso dell'esame parlamentare sono stati ricordati i diversi interventi del Governo a favore del settore della pesca, inseriti nei vari decreti varati per attenuare le conseguenze del COVID-19, dal "Cura Italia" al "decreto Rilancio".

"Riteniamo – ha sottolineato **Antonella Incerti**, capogruppo **PD** in Commissione Agricoltura nella dichiarazione di voto finale – che, nonostante **alcune criticità**, questo sia un provvedimento che comunque **va nella direzione di dare alcuni strumenti in più**, anche in termini di semplificazione e razionalizzazione, ad un settore che, giustamente, come veniva ricordato, è **strategico per il nostro Paese**".

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del Testo unificato: "Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore" ([AC 1008-1009-1636-A](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Nel corso dell'esame in Assemblea sono approvati diversi emendamenti, alcuni di questi da votare ai sensi [dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento](#), che hanno comportato tra l'altro la soppressione degli articoli 3, 15, 21, 22, 25.

FINALITÀ

L'**articolo 1** definisce le **finalità e l'ambito di applicazione** del provvedimento, consistenti in:

- ✓ incentivare una **gestione razionale e sostenibile** e l'incremento delle **risorse ittiche**;
- ✓ **sostenere le attività della pesca** marittima professionale e **dell'acquacoltura** di rilevanza nazionale;
- ✓ **sostenere e promuovere** la nascita di **nuove imprese** nell'acquacoltura;
- ✓ assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni, per garantire la **piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura**, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

DELEGA AL GOVERNO

L'**articolo 2**, modificato durante l'esame in Assemblea, reca una **delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura**, prevedendo l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i quali raccolgano in un testo unico le norme vigenti, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa. Tra i **principi e criteri direttivi** fissati per i decreti legislativi c'è la **promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile** a bordo delle imbarcazioni da pesca e **dell'arruolamento di pescatori** a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica, nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

MARITTIMI SU IMBARCAZIONI DA PESCA NON SUPERIORI A 10 TONNELLATE

L'**articolo 4** reca **modifiche migliorative all'inquadramento previdenziale** dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate¹. Un rafforzamento dei benefici previdenziali, che andrà a sanare dei contenziosi in essere da lungo tempo.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA E ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

L'**articolo 5**, modificato in Assemblea, estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1, comma 1 della [legge 13 marzo 1958, n. 250](#), nei confronti dei marittimi di cui all'art. 115 del codice della navigazione che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca. Gli obblighi contributivi sono a carico delle cooperative di pesca. Sono fatti salvi i versamenti contributivi eseguiti direttamente dai soci delle cooperative di pesca prima della data di entrata in vigore della presente legge.

FONDO PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA ITTICA

L'**articolo 6** istituisce, **dall'anno 2022**, il **Fondo per lo sviluppo della filiera ittica**, destinato a finanziare:

- ✓ la stipula di **convenzioni con le associazioni nazionali di categoria** o con i **consorzi** da queste costituiti;
- ✓ la **ricerca scientifica e tecnologica** applicata alla pesca marittima;
- ✓ lo svolgimento di **campagne di educazione alimentare** e di promozione di consumo della pesca marittima;
- ✓ interventi per migliorare **l'accesso al credito**;
- ✓ programmi di **formazione professionale** e misure per migliorare la **sicurezza e la salute del personale imbarcato**;

¹ Intervenendo sull'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250 (*Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne*).

- ✓ progetti per la **tutela e lo sviluppo sostenibile** delle **risorse ittiche autoctone**;
- ✓ progetti rivolti alla **salvaguardia dell'habitat marino**;
- ✓ progetti indirizzati alla **promozione** del **pescaturismo** e dell'**ittiturismo**;
- ✓ progetti volti alla creazione di **marchi** e all'ottenimento di **certificazioni**;
- ✓ campagne di **pesca sperimentali**;
- ✓ promozione della **parità di genere** nell'intera filiera ittica.

La definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE E DELL'ASSOCIAZIONISMO

L'**articolo 7** interviene sul [decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154](#), al fine di promuovere la **cooperazione e l'associazionismo** nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO

L'**articolo 8** aggiunge, a decorrere dal **1° gennaio 2022**, i settori della **pesca e dell'acquacoltura** al settore agricolo, per quanto riguarda l'**esenzione dall'imposta di bollo** per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui [all'art. 21-bis dell'allegato B](#), annesso al [decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642](#).

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI LICENZE DA PESCA

L'**articolo 9**, modificato durante l'esame in Assemblea, reca disposizioni volte alla **semplificazione in materia di licenze di pesca**. In particolare, si stabilisce, a decorrere dal **1° gennaio 2022** che la **tassa di concessione governativa**² sia dovuta **ogni 8 anni**, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il **pagamento tardivo** oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una **soprattassa** pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. È inoltre previsto che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non sia dovuta in caso di cambio di armatore, qualora il passaggio avvenga tra la cooperativa di pesca o impresa di pesca ed i suoi soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di vigenza della licenza.

Spetta a un **decreto** fissare le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i termini relativi. Si stabilisce, in particolare, che, in tutti i casi di **variazione della licenza di pesca o di semplice rinnovo**, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai

² Prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 (*Licenza per la pesca professionale marittima*).

sensi delle norme vigenti in materia, sia **temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca**.

ESCLUSIONE DEL CANONE PER LE TV TENUTI A BORDO DI UNITÀ DI PESCA

L'**articolo 10** esclude, a decorrere **dal 1° gennaio 2022**, la **tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi** detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca³.

VENDITA DIRETTA

L'**articolo 11** prevede che **gli imprenditori ittici e gli acquacoltori**, singoli o associati, possano **vendere direttamente** al consumatore finale i **prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività**; dispone però che non possono esercitare l'attività di vendita coloro abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode; provvede, infine a riordinare la normativa in materia.

DATA DI CATTURA DEI PRODOTTI ITTICI

L'**articolo 12** autorizza il Governo, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un regolamento di delegificazione⁴, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della **data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici**, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

- a) l'indicazione abbia ad oggetto il **prodotto fresco**;
- b) l'indicazione abbia oggetto tutti i prodotti ittici, sia di **provenienza nazionale, sia importati**;
- c) siano definite, in caso di violazione degli obblighi di legge, le **sanzioni**.

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

L'**articolo 13** prevede sempre per rimanere in tema di tracciabilità, che gli **esercenti di attività alberghiere e di ristorazione** possano fornire **al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati**, in base a quanto previsto dal [Regolamento \(UE\) n. 1379/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio. Un decreto adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, stabilisce le modalità con le quali le informazioni vengono fornite ai consumatori.

³ Prevista dall'articolo 17, DPR del 26 ottobre 1972, n. 641.

⁴ Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

COMMISSIONI DI RISERVA DELLE AREE MARINE PROTETTE

L'articolo 14 modifica⁵ la composizione delle **Commissioni di riserva delle aree marine protette** sostituendo l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (**ICRAM**), con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (**ISPRA**). Inoltre, prevede che, nello svolgimento delle proprie funzioni, possano acquisire i **pareri** delle "maggiori associazioni e rappresentanze territoriali della pesca".

COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA.

L'articolo 16 prevede che la **Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura** svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del [decreto-legislativo n. 154 del 2004](#), senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

L'articolo 17, sostituendo l'art. 9 del [decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154](#), reca disposizioni inerenti la **ricerca scientifica e tecnologia applicata alla pesca acquacoltura** i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, con particolare riferimento:

- a) alla tutela della **biodiversità** e alla **rinnovabilità** delle risorse ittiche;
- b) allo **sviluppo sostenibile** e alla **valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura**, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, dalle organizzazioni di produttori e dai consorzi riconosciuti, in conformità alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea;
- c) alla **tutela del consumatore**, con riferimento alla tracciabilità dei prodotti ittici, alla valorizzazione della qualità della produzione nazionale e alla trasparenza delle informazioni.

Le altre disposizioni disciplinano la composizione e le competenze del **Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura**. Ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati.

COMMISSIONI CONSULTIVE LOCALI PER LA PESCA MARITTIMA E L'ACQUACOLTURA

L'articolo 18, sostituendo l'art. 10 del [decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154](#), reca disposizioni relative all'istituzione di **Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura** presso ogni **Capitaneria di porto**, disciplinandone, tra l'altro, la composizione. Ai suoi componenti non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e altri emolumenti comunque denominati.

⁵ Modifica l'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

CONTINGENTE DI CATTURA DEL TONNO ROSSO

L'**articolo 19** dispone che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i **termini e le modalità di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso** assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di stabilità relativa, del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema⁶.

Prevede, inoltre, che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali promuova **una filiera italiana di produzione del tonno rosso** idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia di impresa. La filiera, su base volontaria, dovrà comportare **l'adesione del maggior numero di operatori nazionali** ed essere valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui, appunto, i **contratti di filiera**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MARINAI AUTORIZZATI ALLA PESCA

L'**articolo 20** dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate, addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona; a tal fine, si autorizza il Governo a modificare [l'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328](#) (*Regolamento di esecuzione del codice della navigazione*).

MODIFICHE AL D.LGS. N. 102 DEL 2005, IN MATERIA DI INTESI DI FILIERA

L'**articolo 23** aggiunge alle **norme che regolano le intese di filiera** agricolo-alimentare, il **settore della pesca e dell'acquacoltura**⁷. L'intesa può quindi definire: azioni per incentivare la gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile; azioni per sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca marittima professionale e all'acquacoltura di rilevanza nazionale.

SANZIONI PER LA CATTURA DEI DATTERI DI MARE

L'**articolo 24** sanziona con un'ammenda, da 6.000 a 36.000 euro, la **cattura** della *Lithophaga litophaga* (cosiddetto "**dattero di mare**")⁸.

COPERTURA FINANZIARIA

L'**articolo 26** indica gli **oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento**, individuando gli strumenti di copertura finanziaria.

⁶ Secondo le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 14 settembre 2016 n. 2016/1627.

⁷ Modifica l'art. 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

⁸ Si introduce, all'art. 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il comma 1-bis.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'**articolo 27** reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del progetto di legge in esame siano **applicabili** nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, **compatibilmente con i rispettivi statuti** e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.